



TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA

Ufficio Fallimenti

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso presentato il 30-7-2025 da Prisma SPV s.r.l. nell'ambito del procedimento del piano del consumatore n. 1/20 instaurato da Veneziani Antonella (nata a Mantova il 7-8-1971; C.F.: VNZNNL71M47E897O) e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 30-10-2025 così provvede:

- rilevato che Prisma SPV s.r.l. (creditore ipotecario) ha chiesto, ai sensi degli artt. 14 bis e 14 quater della legge n. 3/2012, che vengano dichiarati cessati gli effetti della omologazione del piano del consumatore presentato da Veneziani Antonella (pronunciata da questo Tribunale in data 8-6-2020) e disposta la conversione della procedura in liquidazione del patrimonio ovvero, in subordine, in liquidazione controllata del patrimonio ai sensi del d. lgs. 14/2019 e ciò in quanto la debitrice, da aprile 2025 (come da comunicazione del gestore della crisi ricevuta il 27-6-2025), non ha più provveduto al versamento delle rate secondo quanto previsto nella modifica del piano originario omologata con decreto emesso in data 11-4-2025;

- vista la relazione del gestore della crisi avv. Susanna Gargioni del 22-10-2025 che ha confermato il perdurante inadempimento della debitrice agli obblighi assunti in virtù della modifica del piano originario;

- rilevato che la debitrice si è costituita e ha chiesto un termine per provvedere alla alienazione dell'immobile di cui è proprietaria;

- considerato che trova applicazione alla fattispecie in esame, *ratione temporis*, la disciplina di cui alla legge n. 3/2012 (v. art. 390 CCI);

- ritenuto che non possa essere concesso il rinvio chiesto da parte debitrice stante la ferma opposizione del creditore istante e atteso che l'inadempimento risale all'aprile di quest'anno, peraltro dopo che era stata omologata la modifica dell'originario piano del consumatore ai sensi dell'art. 13 co. 4 ter della legge n. 3/2012 che contemplava, tra l'altro, un differimento dei tempi di soddisfacimento dei creditori;

- considerato che l'istanza di conversione della procedura sia ammissibile ricorrendo la fattispecie di cui agli artt. 14 quater e 14 bis co. 2 lett. b atteso che le rimesse di € 500,00 ciascuna (il cui versamento era stato contemplato nella modifica del piano) non sono mai state versate e ciò per cause imputabili alla parte debitrice;
- osservato che il liquidatore può essere individuato nella persona del gestore della crisi avv. Susanna Gargioni;
- ritenuto che, stante la difficile situazione familiare della debitrice e il comportamento processuale assunto, si giustifica la integrale compensazione delle spese di lite di questa fase;

P.T.M.

- visti gli artt. 14 quater e 14 quinquies della legge n. 3/2012 così provvede:
- revoca l'omologa del piano del consumatore disposta con decreto del 8-6-2020 e della successiva modifica di cui al provvedimento del 11-4-2025;
- dichiara aperta la procedura di liquidazione nei confronti di Veneziani Antonella (nata a Mantova il 7-8-1971 e residente in Levata di Curtatone, via Pisanello,32; C.F.: VNZNNL71M47E897O);
- nomina liquidatore l'avv. Susanna Gargioni (C.F.: GRGSNN66E49C118T) con studio in Volta Mantovana che dovrà provvedere alla distribuzione delle somme, alle condizioni e secondo i termini di riparto stabiliti nel programma di liquidazione che sarà predisposto ex art. 14 novies della legge n. 3/2012;
- stabilisce che i pagamenti vengano effettuati dall'avv. Susanna Gargioni, specificandosi che lo svincolo delle somme va richiesto al Giudice e che, al termine della liquidazione, il liquidatore dovrà depositare il rendiconto in cancelleria e comunicarlo ai creditori con assegnazione a favore di costoro di termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
- dispone che, sino al provvedimento di chiusura ex art.14 novies co. 5 della legge n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data (10-1-2020) di presentazione della domanda di proposizione del piano del consumatore;
- ordina a Veneziani Antonella di consegnare al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che il liquidatore:
- provveda alla trascrizione del presente decreto sui beni immobili o mobili registrati di cui la debitrice sia titolare;

- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies legge n. 3/2012;
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies legge n. 3/2012;
- predisponga un programma di liquidazione ex art. 14 novies legge n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, stabilendosi che, ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., vadano esclusi dall'attivo i beni personali non pignorabili;
- dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito internet del Tribunale di Mantova;
- compensa integralmente le spese del presente procedimento nei rapporti fra il creditore istante e Veneziani Antonella.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza alle parti e al liquidatore.

Si comunichi.

Mantova, 3 novembre 2025.

Il Giudice Delegato
dott. Mauro P. Bernardi